

**REGIO DECRETO 16 marzo 1942 , n. 262**

Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Vigente al : 1-4-2026

TITOLO II  
DEL LAVORO NELL'IMPRESA  
CAPO I  
Dell'impresa in generale  
Sezione I  
Dell'imprenditore

Art. 2086.

**((Gestione dell'impresa))**

L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

**((L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto**

**organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale)).**